

Elena Ceserani

MANUALE PRATICO PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA

Aggiornato al Correttivo ter D.Lgs. n. 136/2024
(Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza)

Prefazione del Prof. Avv. Roberto Bocchini

con la collaborazione di
Nicola Graziano
Stanislao De Matteis

LEGIS
GIURIDICA

*Un ringraziamento ai professionisti
che hanno collaborato alla stesura di questo manuale:*

FABRIZIO MINNINO
Consulente di impresa

MICHEL CONTI
Avvocato del foro di Bologna e Gestore della Crisi

GIULIA MACELLO
Avvocato del foro di Reggio Emilia e Gestore della Crisi

FABIOLA TOMBOLINI
Avvocato del foro di Ancona e Gestore della Crisi

LIDIA EDUARDO
Dottoressa Commercialista in Modena

Coordinamento e struttura editoriale
a cura di Antonio Revelino

LEGIS © è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.L.**
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2025

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

ISBN: 979-12-5586-032-7

Finito di stampare nel mese di maggio 2025 da

PUNTOWEB S.r.l.

Via Variante di Cancelliera - Ariccia (RM)

Servizio Clienti:

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068

servizio.clienti@legislazionetecnica.it

www.legisgiuridica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

INDICE

PREFAZIONE	11
<i>a cura del Prof. Avv. Roberto Bocchini, ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso l'Università di Napoli "Parthenope"</i>	

PRESENTAZIONE	15
<i>a cura del Dott. Nicola Graziano, Magistrato tributario e componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Già giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Napoli e Presidente ff della sezione impresa del Tribunale di Napoli e già componente della Commissione istituita presso la CCIAA di Napoli per la nomina dell'esperto nella composizione negoziata della crisi di impresa.</i>	

CAP. 1

PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI	17
1.1. Il presupposto soggettivo	18
1.2. Il presupposto oggettivo	20
1.3. Lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario	22
1.4. La probabilità della crisi o l'insolvenza	25
1.5. La effettiva possibilità di risanamento dell'impresa	26

CAP. 2

L'ESPERTO NEGOZIATORE	28
2.1. La nomina dell'Esperto	29
2.2. La nomina dell'Esperto per le imprese sottosoglia	30
2.3. L'accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto	31

2.4. Il rifiuto dell'incarico da parte dell'Esperto - La comunicazione riservata	32
2.5. Le funzioni dell'Esperto	33
2.6. Osservazioni sull'indipendenza e/o sull'operato dell'Esperto	33
2.7. L'allerta precoce	36
2.8. L'accesso alla Composizione Negoziata della Crisi e la sua gestione.....	37
2.9. L'impresa in CNC e le banche	38
2.10. Le ulteriori novità.....	41
2.11. Il primo incontro con l'imprenditore dopo l'accettazione della nomina.....	42
2.12. Le modalità di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento	42
2.13. I successivi incontri	43
2.14. Le prerogative dell'Esperto	43
2.14.1. Segreto professionale e garanzie processuali.....	43
2.14.2. La responsabilità.....	43
2.14.3. La responsabilità penale.....	45
2.14.4. Il compenso.....	48
2.15. Il rilascio dei pareri come Ausiliario del Giudice.....	49

CAP. 3

LO SVOLGIMENTO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI - LA GESTIONE DELLA TRATTATIVA DURANTE LA CRISI AZIENDALE - PROCEDURE E PRECAUZIONI

3.1. Convocazione dell'imprenditore e degli altri soggetti	53
3.2. Verbale di audizione dell'imprenditore.....	54
3.3. Come si conclude il verbale di audizione dell'imprenditore	55
3.3.1. In caso di progetto di CNC percorribile	55
3.3.2. In caso di progetto non percorribile o assenza di progetto.....	55
3.4. Verbale di incontro con l'Organo di Controllo e/o il revisore	56
3.5. Verbale di incontro con le parti coinvolte nelle trattative.	57
3.6. Verbale di incontro con i creditori finanziari coinvolti nelle trattative	58
3.7. Comunicazione alle rappresentanze sindacali	58

CAP. 4

L'IMPRESA IN PENDENZA DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI	61
4.1. La rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente	61
4.2. La gestione dell'impresa in pendenza della Composizione Negoziata della Crisi	63
4.3. L'esenzione dalla revocatoria nella Composizione Negoziata della Crisi.....	65
4.4. La sospensione della ricapitalizzazione delle società in perdita.....	66
4.5. Le misure premiali	67
4.5.1. Riduzione alla misura legale degli interessi maturati.	68
4.5.2. Applicazione in misura ridotta delle sanzioni	69
4.5.3. Riduzione al 50% di sanzioni e interessi.....	69
4.5.4. Rateazione fiscale agevolata	69
4.5.5. Detassazione delle sopravvenienze attive.....	73
4.6. Le misure premiali e il Correttivo ter	74
4.7. La transazione fiscale in Composizione negoziata: il trattamento dei crediti fiscali e previdenziali	74

CAP. 5

IL TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITÀ DEL RISANAMENTO - SEZIONE I DECRETO 21 MARZO 2023	77
5.1. Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, gli indici della crisi individuati dal CNDCEC e il test pratico	77
5.2. Il test pratico	78
5.3. L'entità del debito che deve essere ristrutturato (totale A)	79
5.4. I flussi annui a servizio del debito (totale B).....	84
5.5. Il grado di difficoltà del risanamento (totale A / totale B) .	86

CAP. 6	
LA CHECK LIST (LISTA DI CONTROLLO)	
PARTICOLAREGGIATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO	
DI RISANAMENTO E PER LA ANALISI DELLA SUA	
COERENZA - SEZIONE II DECRETO 21 MARZO 2023	88
6.1. Il requisito dell'organizzazione dell'impresa.....	90
6.2. La rilevazione della situazione contabile e	
dell'andamento corrente	92
6.2.1. Immobilizzazioni.....	93
6.2.2. Crediti.....	93
6.2.3. Rimanenze di magazzino.....	93
6.2.4. Debiti tributari e previdenziali.....	94
6.2.5. Passività potenziali	94
6.2.6. L'organo di controllo e il revisore legale.....	95
6.3. L'individuazione delle strategie di intervento atte a	
rimuovere le cause della crisi	96
6.4. Le proiezioni dei flussi finanziari	98
6.5. Il risanamento del debito	98
6.6. In caso di gruppi di imprese	99
6.7. Conclusione	99
CAP. 7	
IL PROGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO	112
7.1. La presentazione della società.....	115
7.2. L'analisi della situazione economico finanziaria.....	117
7.3. Il progetto di Piano di risanamento.....	125
CAP. 8	
SEZIONE V DECRETO 21 MARZO 2023 -	
LA PIATTAFORMA TELEMATICA.....	134

CAP. 9

LE MISURE PROTETTIVE E LE MISURE CAUTELARI	140
9.1. La procedura per l'ottenimento delle misure protettive ...	142
9.2. I presupposti per la conferma delle misure protettive	145
9.3. Il procedimento per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure protettive e cautelari	146
9.4. Le misure cautelari	146
9.5. Alcune recenti sentenze in tema di misure protettive e cautelari	147

CAP. 10

LA CESSIONE DELL'AZIENDA O DI SUOI RAMI - LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	155
10.1. La cessione dell'azienda o di suoi rami - Soluzione e garanzie	155
10.2. La stima del patrimonio in caso di liquidazione	157
10.2.1. Immobilizzazioni materiali	160
10.2.2. Rimanenze di magazzino.....	160
10.2.3. Crediti commerciali	161
10.2.4. Partecipazioni	161
10.2.5. Titoli e altre attività finanziarie.....	161
10.2.6. Beni immateriali	162
10.2.7. Avviamento	162
10.3. La stima del canone di affitto d'azienda o di un suo ramo	162

CAP. 11

INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE PARTI INTERESSATE - ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL 21 MARZO 2023	166
11.1. Soci e altre società del gruppo.....	166
11.2. Fornitori strategici e fornitori più rilevanti	167
11.3. Locatori ed affittanti	169
11.4. Agenzia delle Entrate	170
11.5. INPS	170

11.6. Banche e intermediari finanziari	171
11.7. Clienti.....	175
11.8. Rapporti di lavoro subordinato	176

CAP. 12

LA RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO -

CONCLUSIONE DELL'INCARICO	177
--	------------

12.1. Introduzione	177
12.2. Obiettivi della Relazione Finale	178
12.3. Contenuto della Relazione Finale	179
12.4. Contenuto specifico della relazione in base agli esiti della procedura	181

CAP. 13

IL CONCORDATO SEMPLIFICATO	186
---	------------

13.1. Caratteristiche.....	186
13.2. I presupposti	187
13.3. La procedura	189
13.4. La figura dell'Ausiliario nel concordato semplificato	193
13.5. L'esecuzione del concordato e la liquidazione del patrimonio	199
13.6. La risoluzione del concordato.....	200
13.7. Le criticità dello strumento.....	201

CAP. 14

CASO PRATICO DI ACCORDO AD EFFICACIA ESTESA

PRECEDUTO DA COMPOSIZIONE NEGOZIATA	204
--	------------

14.1. Il controllo del Tribunale in sede di omologazione in presenza di accordi ad efficacia estesa	205
14.2. Requisiti per il " <i>trascinamento dei terzi</i> "	206
14.3. Le modifiche del Piano rilevanti ai sensi dell'art. 58, comma 1, CCII	208
14.4. Durata delle trattative e proroga della composizione negoziata	209
14.5. Considerazioni conclusive	210

FOCUS 211

Scelta dello strumento di gestione della crisi e responsabilità degli amministratori (a cura del Dott. Stanislao De Matteis) 211

1. La *governance* della crisi di impresa. Il fondamento normativo 211
2. Il *favor* per le soluzioni concordate della crisi d'impresa. .. 216
3. La scelta dello strumento alternativo come espressione del principio di sussidiarietà orizzontale nel diritto della crisi d'impresa 218
4. La scelta tra le diverse soluzioni negoziali della crisi tra *rules e standards* di comportamento: il principio della continuità aziendale 221
5. La scelta tra le diverse soluzioni negoziali della crisi tra *rules e standards* di comportamento: il principio dell'interesse prioritario dei creditori. 224
6. Gli altri criteri applicativi del dovere di reazione alla crisi e all'insolvenza: la composizione negoziata come percorso preferenziale e la liquidazione giudiziale come soluzione residuale. 229
7. Gli altri criteri applicativi del dovere di reazione alla crisi e all'insolvenza: la scelta dello strumento di gestione in funzione della gravità della crisi 231
8. Gli altri criteri applicativi del dovere di reazione alla crisi e all'insolvenza: gli altri elementi rilevanti. 234
9. Scelte gestorie in condizione di stato di crisi e c.d. *business judgment rule* 237
10. Bloc-notes delle (ipotesi di) responsabilità 244

FORMULARIO

1. Domanda di iscrizione all'elenco degli esperti per la CNC per iscritti negli Albi professionali degli Avvocati e dei Dottori commercialisti ed esperti contabili 251
2. Domanda di iscrizione all'elenco degli esperti per la CNC per iscritti nell'Albo professionale dei Consulenti del lavoro 253
3. Domanda di iscrizione all'elenco degli esperti per la CNC per NON iscritti agli Albi professionali degli Avvocati, dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e dei Consulenti del lavoro. . 255
4. Scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto 257
5. Dichiarazione di accettazione della nomina ad Esperto nella CNC 259

6.	Dichiarazione di indipendenza ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 da allegare alla dichiarazione di accettazione.....	260
7.	Dichiarazione di rifiuto della nomina ad Esperto nella CNC.....	261
8.	Convocazione dell'imprenditore e degli altri soggetti ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019.....	263
9.	Verbale di audizione dell'imprenditore e degli altri soggetti ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019	265
10.	Parere dell'esperto in sede di prima conferma delle misure protettive	271
11.	Parere dell'esperto in sede di deposito della transazione fiscale	273
12.	Verbale di incontro con i creditori.....	275
13.	Verbale di incontro con i creditori finanziari	276
14.	Verbale di incontro con le rappresentanze sindacali.....	278
15.	Relazione finale dell'Esperto	279
16.	Istanza per la determinazione del compenso dell'Esperto.....	282
17.	Istanza di conferma misure protettive e concessione misure cautelari ex art. 18 e 19 del CCII.....	284
18.	Istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti, a emettere garanzie, oppure all'accordo con la banca e l'intermediario finanziario per la riattivazione di linee di credito sospese ai sensi dell'art. 22 del CCII	287



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



Nel procedimento autorizzativo per la deroga dell'articolo 2560, comma 2 del codice civile, l'Esperto potrebbe essere chiamato a fornire il suo parere su diversi e numerosi aspetti, tra cui:

- le modalità con cui si è giunti all'individuazione dell'acquirente dell'azienda o dei suoi rami. Questo potrebbe includere informazioni sul processo di selezione degli acquirenti potenziali, le procedure competitive adottate e l'analisi delle manifestazioni di interesse;
- la congruità del prezzo offerto dall'acquirente per l'acquisizione dell'azienda o dei suoi rami. L'Esperto potrebbe valutare se il prezzo proposto è adeguato rispetto al valore effettivo dell'azienda e se riflette in modo equo e ragionevole il suo potenziale futuro;
- qualsiasi altro elemento ritenuto utile dal tribunale per valutare la proposta di deroga dell'articolo 2560, comma 2. Questo potrebbe includere questioni legate alla solidità finanziaria dell'acquirente, alla continuità aziendale e all'impatto sugli interessi dei creditori.

Inoltre, l'Esperto è tenuto a informare il tribunale se l'acquirente dell'azienda o dei suoi rami è una parte correlata dell'imprenditore². Ciò è importante per garantire la trasparenza e prevenire conflitti di interesse durante il processo di vendita e deroga delle norme legali.

Complessivamente, il ruolo dell'Esperto in questo contesto è quello di fornire al tribunale informazioni e valutazioni obiettive per supportare una decisione informata sulla deroga dell'articolo 2560, comma 2, garantendo al contempo l'equità e la tutela degli interessi delle parti coinvolte.

10.2. LA STIMA DEL PATRIMONIO IN CASO DI LIQUIDAZIONE

In vista delle trattative previste dalla CNC e anche in considerazione della possibile necessità di stime per il parere richiesto nel caso di un concordato per la liquidazione del patrimonio, è consigliabile che l'Esperto conduca una stima delle risorse che deriverebbero dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parte di esso. Tuttavia, **se si richiedono competenze diverse da quelle dell'Esperto, è opportuno che quest'ultimo suggerisca alle parti coinvolte di nominare congiuntamente un soggetto di fiducia, il quale possa condurre le valutazioni necessarie**. In questo modo, i costi associati al processo di stima verrebbero divisi equamente tra le parti interessate.

² La definizione delle "parti correlate" è identificata nei Principi contabili internazionali o IAS (International Accounting Standards nello IAS 24.

In base a questo principio una persona o un'entità è correlata all'entità che redige il bilancio se ha il controllo o il controllo congiunto della società. Risulta correlata anche la persona o entità che ha un'influenza notevole sulla società oppure il dirigente con responsabilità strategiche nella società stessa.

Questa pratica mira a fornire una valutazione accurata delle risorse che potrebbero essere ottenute dalla liquidazione del patrimonio, aiutando così le parti coinvolte nelle trattative a prendere decisioni informate e a formulare proposte realistiche. La nomina di un soggetto di fiducia, se necessario, assicura che le valutazioni siano eseguite in modo imparziale e professionale, contribuendo alla trasparenza e alla fiducia nel processo di composizione negoziata o di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

La stima svolge un ruolo cruciale anche nel consentire alle parti coinvolte nelle trattative di valutare le potenziali utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle prelazioni dei creditori, come definito nell'elenco dei creditori depositato. Questo permette alle parti di prendere decisioni informate riguardo alla direzione da intraprendere, considerando attentamente gli impatti finanziari e i benefici potenziali per tutti i creditori coinvolti.

Quando il Tribunale richiede il parere ai sensi dell'art. 22, lett. d), l'Esperto ha il compito di esprimersi su due aspetti principali:

- sui presumibili risultati della liquidazione, fornendo una valutazione accurata delle risorse che potrebbero essere ottenute dalla vendita dell'azienda, dei suoi rami o di singoli asset. Questo consente al tribunale di comprendere appieno le implicazioni finanziarie e le alternative disponibili;
- sulle garanzie offerte dagli eventuali proponenti per l'acquisto dell'azienda, dei suoi rami o di singoli asset, l'Esperto deve valutare la solidità e l'affidabilità delle garanzie proposte, fornendo al tribunale un quadro completo delle prospettive di successo dell'operazione e dei rischi associati.

In questo contesto, il parere dell'Esperto si basa sulla stima presentata dall'imprenditore, ma include anche valutazioni e analisi aggiuntive per garantire una valutazione completa e obiettiva della situazione. Ciò contribuisce a garantire che il Tribunale disponga delle informazioni necessarie per prendere decisioni informate e a proteggere gli interessi di tutte le parti coinvolte nel processo.

L'Esperto chiamato ad eseguire una valutazione di un'azienda in crisi ha un compito arduo perché deve confrontarsi con i flussi risultanti da un piano di risanamento anche molto complesso e con un indebitamento soggetto a dinamiche particolari.

Consapevoli che, se le stime richiedono competenze diverse da quelle dell'Esperto, è opportuna la nomina di un professionista qualificato esaminiamo i criteri principali utilizzati nella valutazione di tipo liquidatorio relativi ad aziende, rami d'azienda e patrimoni aziendali.

Parliamo di valutazione di tipo liquidatorio quando le condizioni minime necessarie per garantire la continuità nel tempo dell'operatività quotidiana sono assenti per cui l'azienda non può essere più valutata nel suo insieme, ma deve essere considerata come composta da singoli beni suscettibili di autonomo realizzo.

I Principi Italiani di Valutazione (PIV), vengono emanati dall'Organismo Italiano di Valutazione (OIV) mentre i Principi Internazionali di Valutazione (IVS), vengono emanati dall'International Valuation Standard Council (IVSC).



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



FORMULA N. 9 - Verbale di audizione dell'imprenditore e degli altri soggetti ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019

Nel caso in cui l'Esperto abbia preferito ascoltare separatamente i diversi soggetti (imprenditore, organo di controllo e revisore) è possibile fare tre verbali separati oppure un unico verbale, dando atto dell'orario in cui i diversi soggetti entrano ed escono dall'incontro. L'organo di controllo e il revisore possono essere sentiti anche in riunione telematica.

Le domande proposte nel verbale all'Imprenditore, all'Organo di controllo e al Revisore sono generiche e di valenza generale, basate sulla esperienza della scrivente: dovranno essere personalizzate in base alla realtà dell'azienda in CNC e delle effettive risposte degli intervenuti.

Verbale del giorno _____

Procedura di Composizione Negoziata della Crisi ex artt. 12 e seguenti CCII della società ____

con sede legale in _____
 iscritta presso il registro delle imprese di _____ codice fiscale _____

In data odierna presso la sede della società / lo studio dell'esperto in _____
 via _____

sono presenti:

- _____ esperto nominato/a ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del CCII dal Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____ con PEC del _____;
- _____ legale rappresentante della società _____ identificato a mezzo carta identità _____ rilasciata in data _____ da _____ e scadente il _____;
- _____ organo di controllo della società _____ identificato a mezzo carta identità _____ rilasciata in data _____;
- _____ revisore legale della società _____ identificato a mezzo carta identità _____ rilasciata in data _____;
- _____ consulente dell'imprenditore;
- _____ coadiutore dell'esperto;

PREMESSO CHE

- La società _____ in data _____ ha richiesto alla CCIAA di _____ la nomina di un esperto a fini di composizione negoziata della crisi d'impresa ai sensi degli artt. 12 e ss. del CCII;
- il _____ la CCIAA ha inviato a _____ la sua nomina ad Esperto nella composizione negoziata della società _____;
- ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza dell'Esperto di cui all'art. 16 del CCII, _____ ha esaminato la documentazione allegata all'istanza di nomina che ha reperito presso la Piattaforma Telematica della CCIAA e, in esito alle verifiche suddette, ha concluso di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 16 del CCII sicché ha depositato la sua accettazione alla nomina presso la Piattaforma Telematica della CCIAA di _____, il _____ dandone

parimenti contestuale comunicazione, a mezzo PEC, all'Impresa e ai suoi Consulenti, unendo la dichiarazione di indipendenza ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

- la medesima verifica di indipendenza è stata portata a compimento dai Coadiutori scelti dell'Esperto _____ ex art 16, comma 2 del CCII;
- in data _____ ha riportati i nomi dei suoi Coadiutori nella casella titolata "*Invitati dell'Esperto*" della Piattaforma Telematica, così abilitandoli all'accesso della Composizione Negoziata della società;
- in data _____, la società ha depositato innanzi al Tribunale di _____ l'istanza per la conferma delle misure protettive ai sensi dell'art. 19 del CCII, di cui è stata data pubblicazione sul Registro Imprese in CCIAA. La suddetta istanza è stata iscritta a ruolo con R.G. n. _____ Tribunale di _____ e allo stato si attende il decreto di fissazione di udienza, rammentando all'Imprenditore che tale RG deve essere comunicato al Registro Imprese con apposita comunicazione entro **venti** giorni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Esperto prende la parola e, dopo essersi brevemente presentato/a, presenta i professionisti dei quali intende avvalersi ai sensi dell'art. 16, comma 2, del CCII, in quanto dotati di specifica competenza e non legati all'Impresa e alle altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale, come i Coadiutori stessi confermano espressamente con la firma del presente verbale.

Prosegue ricordando ai presenti che:

- l'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente;
- l'impresa ha la facoltà di avvalersi del disposto dell'art. 20 del CCII in presenza di una situazione rilevante ai sensi degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del Codice civile e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile;
- l'impresa deve essere gestita per evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività;
- ogni atto di straordinaria amministrazione nonché l'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento, dovranno essere preventivamente segnalati all'esperto, che potrà esprimere il proprio dissenso, mediante la sua iscrizione a Registro Imprese, per gli atti che dovessero essere ugualmente compiuti;
- se l'imprenditore intende assumere rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, prima della adozione delle misure deve rispettare le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva o, in assenza, se occupa complessivamente più di quindici dipendenti, quelle previste dall'articolo 4, comma 8;
- qualora sia intenzione dell'imprenditore rinegoziare contratti ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 118/2021 ad esecuzione continuata o periodica e ad esecuzione differita, qualora la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia SARS-CoV-2, nel confermare la propria disponibilità ad interfacciarsi con le parti, nel caso di insuccesso della rinegoziazione, acconsentono a che l'esito delle trattative e le motivazione del mancato accoglimento delle proposte vengano riferiti al tribunale;